

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-142 del 12/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla B.M.C. s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore ubicato in Via Roslè n. 115, 40059, Comune di Medicina (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-150 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla B.M.C. s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore ubicato in Via Roslè n. 115, 40059, Comune di Medicina (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla B.M.C. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore sito a Medicina, in via Roslè n. 115, 40059, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-5494 del 3/11/2021, con scadenza di validità in data 8/11/2036, rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Medicina con prot. 262 del 8/11/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Medicina;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Proseguimento di Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Medicina.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-5494 del 3/11/2021, con scadenza di validità in data 8/11/2036, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la B.M.C. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La B.M.C. s.r.l., C.F. e P.IVA 01731111207, con sede legale e stabilimento a Medicina, in via Roslè n. 115, 40059, ha presentato, nella persona di Simona Repetto, in qualità di procuratore speciale di B.M.C. s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 27/7/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 129231 del 4/8/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 28186/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 147118 del 8/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Relativamente alla matrice scarichi in pubblica fognatura, si prende atto delle modifiche impiantistiche non sostanziali descritte nella documentazione tecnica presentata, le quali sono state considerate accettabili da Hera S.p.A. con nota agli atti di Arpae prot. 188913 del 16/11/2022.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Medicina per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico in proseguimento, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento di matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - proseguimento impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 12/1/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della B.M.C. s.r.l. ubicato in Via Roslè n. 115, 40059, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35601 del 10/4/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico agli atti di Arpae prot. n. 10606/2018 (ancora valido per la sola matrice scarichi, in quanto le valutazioni sull'impatto acustico sono state superate da nuovo parere). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della documentazione e dei pareri agli atti dei fascicoli Sinadoc 24708/2017 e Sinadoc 1424/2021.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 27/07/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 28186/2022. Documento redatto in data 12/1/2023

Rif. Prot. n. 14558 del 9/8/2017
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **140/2017**
trasmissione PEC

Oggetto: Autorizzazione relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda di A.U.A. inoltrata al Suap del Comune di Medicina, prot. n. 14558 del 09/08/2017 (Pratica Suap. n. 140/2017) dalla ditta BMC S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, P. IVA 01731111207, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n.115,

Visto il parere favorevole condizionato di HERA S.p.a. ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, relativo alla matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2016,

Vista la documentazione agli atti,

AUTORIZZA

Il Sig. Bergami Gaetano - in qualità di legale rappresentante della Ditta B.M.C. S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via

Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel parere favorevole condizionato di HERA S.p.a., ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, di seguito elencate:

1. Ai fini dell'autorizzazione medesima la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
2. Viene accettata nella pubblica fognatura di via Roslè l'immissione indicata con S1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante reflui industriali derivanti dalla vasca di raccolta acque di raffreddamento e reflui di controlavaggio dell'impianto addolcitore.
3. I reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 – Tabella 3 –Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
5. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
6. Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
7. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
8. Le restanti immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati

E comunica

NULLA OSTA

relativamente alla matrice di impatto acustico per le sorgenti sonore derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole condizionato A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), di seguito elencate:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 02/08/17;
2. dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di mitigazione acustici riportati nel suddetto studio;
3. entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Medicina e Arpa Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal

D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e renderla disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area non sono oggetto della presente autorizzazione.

La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

Copia della presente viene inviata alla ARPAE SAC – ai fini del rilascio dell'AUA in oggetto.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

Rb



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 aprile 2018
Prot. n. 35601

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio tecnico

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Struttura Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta B.M.C. srl - Via Roslè 115 -Medicina – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale
ns.rif.: prot.prec 82767 del 28/08/2017
116964 del 04/12/2017
31439 del 28/03/2018

Richiedente: B.M.C. srl
Ubicazione: Via Roslè 115 - Medicina
Attività : produzione filtri aria per motori

In merito alla richiesta in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di via Roslè l'immissione indicata con S1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante reflui industriali derivanti dalla vasca di raccolta acque di raffreddamento e reflui di controlavaggio dell'impianto addolcitore.
- 3) I reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 6) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 7) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 8) Le restanti immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C -

Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura Depurazione Emilia

GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto B.M.C. Srl
comune di Medicina - via Roslè n° 115

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione filtri aria motore svolta dalla società B.M.C. Srl nello stabilimento posto in comune di Medicina, via Roslè n° 115 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società B.M.C. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: RIFILATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima	16500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ESTRAZIONE STAMPI IN CARBONIO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: FILTRI SPECIALI – PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: AUTOCLAVI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: COLATRICE

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: COLATURA - INCOLLAGGIO

Portata massima	8500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E8 - E9

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE MATERIALE COLLANTE

Portata massima	tiraggio	naturale
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO - ASSEMBLAGGIO

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: COLATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: TAGLIERINA LASER

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	6,5	h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: idrofiltro - filtro nebbie olio

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque

garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 27/07/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 28186/2022. Documento redatto in data 12/1/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della B.M.C. s.r.l. ubicato in Via Roslè n. 115, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Medicina prot. 15248 del 31/8/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 117710 del 27/7/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nel citato parere del Servizio Territoriale di Arpae, integralmente riportate nell'allegato parere comunale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La documentazione di impatto acustico allegata alla istanza presentata al Suap di Medicina in data 14/12/2020, agli atti del fascicolo Sinadoc 1424/ 2021.

Pratica Sinadoc 1424/2021. Documento redatto in data 28/10/2021

Rif. Prot. N. 21917/2020
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **108/2020**
Trasmissione via PEC a ARPAE - AACM

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA matrice impatto acustico - via Roslè n. 115 – Attività di progettazione e produzione filtri aria-motore BMC Srl.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 21917/2021 del 11/12/2020 e integrazioni Prot.n. 3708/2021 del 24/02/2021 – presentate dal Sig. Gaetano Bergami, nato a Medicina il 02/10/1951 – C.F.: BRGGTN51R02F083J, in qualità di rappresentante legale della ditta BMC Srl, con sede legale a Medicina in via Roslè n. 115, P.IVA: 01731111207 – per la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico, per l’attività di progettazione e produzione filtri aria-motore sita a Medicina (BO) in via Roslè n.115.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM (SINADOC 1424/2021) ns. Prot. n. 3827/2021 del 25/02/2021 relativa alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Gaetano Bergami, nato a Medicina il 02/10/1951 – C.F.: BRGGTN51R02F083J, in qualità di rappresentante legale della ditta BMC Srl, con sede legale a Medicina in via Roslè n. 115, P.IVA: 01731111207, alle modifiche delle emissioni acustiche provenienti dall’attività di progettazione e produzione filtri aria-motore sita a Medicina (BO) in via Roslè n.115, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

1. le nuove sorgenti sonore a servizio dell’attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 19/10/2020;
2. Entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Medicina e Arpa Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall’Amministrazione Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.